

## *Capitolo I*

# NOTE INTRODUTTIVE. IL COSTITUZIONALISMO DI FRONTE ALLA RIVOLUZIONE DIGITALE

### *1. Le conseguenze reali delle rappresentazioni digitali*

Le nuove tecnologie digitali stanno riportando al centro del dibattito molti pilastri di fondo del diritto pubblico. La garanzia delle libertà, la lotta a discriminazioni e diseguaglianze, la partecipazione democratica, la trasparenza delle decisioni politiche e amministrative, il giusto processo, sono tutti temi che si pongono alla radice del pensiero costituzionale, ma che oggi sembrano essere sottoposti a logoramento da un'evoluzione tecnologica che, mentre apre straordinari scenari di progresso genera, però, anche nuove forme di potere e soggezione<sup>1</sup>.

Non c'è dubbio che, nel frangente attuale, la rivoluzione digitale stia contribuendo a riscrivere in profondità la cornice sociale in cui si inserisce la dimensione esistenziale della persona. Come è accaduto per la rivoluzione industriale, anche la rivoluzione digitale incide soprattutto sul quotidiano, sul modo in cui l'essere umano imposta e vive le relazioni con i propri simili e con l'ambiente che lo circonda<sup>2</sup>.

Esattamente come avvenuto per la rivoluzione industriale, allora, può ac-

---

<sup>1</sup> V. MOLASCHI, *Algoritmi e nuove schiavitù*, in *Federalismi.it*, 18/2021; A. D'ALOIA (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*, Giuffrè, Milano, 2020; F. PIZZETTI (a cura di), *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Giappichelli, Torino, 2018; A. CARDONE, *Decisione algoritmica vs decisione politica? A.I., legge, democrazia*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021.

<sup>2</sup> M. DURANTE, *Potere computazionale. L'impatto dell'ICT su diritto, società, sapere*, Meltemi, Milano, 2019, pp. 5 ss.; L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo* (2014), trad. it. Raffaello Cortina Editore, Milano 2017.

cadere che le trasformazioni sociali determinate dall'innovazione tecnologica siano un'occasione preziosa per tornare a riflettere su concetti che sono già presenti nel costituzionalismo, ma che ora possono mostrare tutto il loro valore giuridico.

Nel corso del presente lavoro si analizzerà come il radicamento sociale delle nuove tecnologie possa spostare e ridefinire i confini del *possibile* e dell'*impossibile* e, con essi, confondere non soltanto la distinzione tra *lecito* e *illecito*, ma anche il discernimento su cosa, nella società umana, sia effettivamente *desiderabile*<sup>3</sup>.

Il netto salto di qualità che ha compiuto l'intelligenza artificiale nell'ultimo decennio, in particolare, sta portando a ripensare moltissime attività umane fino a mettere in discussione aspetti portanti dei processi relazionali e decisionali<sup>4</sup>. L'AI sta già trasformando il modo in cui, quotidianamente, viviamo e lavoriamo e più i sistemi diventano avanzati, più vengono utilizzati per prendere decisioni importanti: le assunzioni, la concessione di prestiti, i percorsi di istruzione e formazione, la prevenzione delle malattie, persino le condanne penali, sono soltanto alcuni esempi di processi decisionali in cui il ruolo di sistemi di calcolo automatizzato è divenuto crescente, talvolta con effetti distorsivi (*bias*) che sono balzati agli onori della cronaca<sup>5</sup>.

Attraverso la portata di questi cambiamenti si sta definendo una nuova fisionomia del potere. Il «potere computazionale»<sup>6</sup> si caratterizza per essere un potere che «si esercita adattando o pretendendo di adattare, a poco a poco, non solo il mondo ma anche la rappresentazione della realtà al modo di funzionamento delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione (ICT) che esso stesso alimenta»<sup>7</sup>.

---

<sup>3</sup> M. DURANTE, *Potere computazionale*, cit., pp. 26 ss.

<sup>4</sup> A. CARDONE, *Decisione algoritmica vs decisione politica*, cit., in particolare pp. 68 ss.

<sup>5</sup> Su questi elementi D. NOZZA, *Gli algoritmi hanno pregiudizi? Le conseguenze dell'intelligenza artificiale*, in E. DI CARPEGNA BRIVIO, A. SANCINO (a cura di), *La democrazia della società digitale. Tensioni e opportunità*, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 33 ss.; cfr. anche A. SIMONCINI, *Amministrazione digitale algoritmica. Il quadro costituzionale*, in *Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale*, Giappichelli, Torino, 2020; M.H. MURPHY, *Algorithmic surveillance: the collection conundrum*, in *International Review of Law, Computers & Technology*, 2/2017, pp. 225 ss.; G. CERRINA FERONI, C. FONTANA, E.C. RAFFIOTTA (a cura di), *AI Anthology. Profili giuridici, economici e sociali dell'intelligenza artificiale*, Il Mulino, Bologna, 2022.

<sup>6</sup> M. DURANTE, *Potere computazionale*, cit.

<sup>7</sup> *Ivi*, p. 6.

In particolare, nel corso di questa trattazione verrà affrontata la specifica capacità delle tecnologie digitali di riuscire a leggere la naturale complessità del mondo umano attraverso i soli elementi quantitativi presenti in esso, creando così nuovi paradigmi conoscitivi che possono trasformare radicalmente la società umana<sup>8</sup>.

In dottrina è stato evidenziato come la rivoluzione digitale stia ormai spingendo l'umanità ad abbandonare il principio di causalità a favore della correlazione statistica<sup>9</sup>. Mentre la mente umana è stata educata da secoli alla ricerca delle cause autentiche dei fenomeni sociali, il potere computazionale non ha alcun bisogno di chiedersi *perché* un fenomeno esiste, ma si limita ad evidenziare i dati che ne dimostrano l'esistenza<sup>10</sup>.

Superando la causalità a favore di indagini quantitative, allora, diviene possibile sviluppare ricerche, strumenti e prodotti che, anche se non accurati sul piano della ricostruzione causale, si dimostrano efficienti e affidabili perché basati su previsioni e valutazioni calcolate matematicamente<sup>11</sup>.

L'obiettivo complessivo che ci si prefigge in questa sede è allora analizzare l'impatto che l'impostazione quantitativa degli strumenti computazionali può avere sulla protezione costituzionale della persona.

In particolare, verranno considerate le distorsioni che possono prodursi leggendo secondo filtri statistici la reputazione sociale. La reputazione ha la peculiare capacità di radicare la posizione di un soggetto all'interno di un contesto comunitario accompagnandosi con immagini di prestigio o di svalutazione<sup>12</sup>.

Verrà allora affrontato come, manipolando da un punto di vista quantitativo la reputazione sociale, divenga possibile incidere in modo molto significativo sulla definizione dei ruoli che si pongono alla base dell'identità della

---

<sup>8</sup> D. BENNATO, *Il computer come macroscopio. Big data e approccio computazionale per comprendere i cambiamenti sociali e culturali*, Franco Angeli, Milano, 2015.

<sup>9</sup> M. HILDEBRANDT, *Slaves to Big data. Or Are We?*, keynote speech at the 9<sup>th</sup> Annual Conference on Internet, Law & Politics, Barcellona, 25 giugno 2013, p. 6.

<sup>10</sup> V. MAYER-SCHONBERGER, K. CUKIER, *Big data. A revolution that will transform how we live, work and think*, John Murray Press, London, 2013, p. 22.

<sup>11</sup> R. MESSINETTI, *Trattamento dei dati per finalità di profilazione e decisioni automatizzate*, in N. ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, Wolters Kluwer, Milano, 2019, p. 175.

<sup>12</sup> Q. CAMERLENGO, *Per una interpretazione costituzionalmente sostenibile del merito*, in *Federalismi.it*, 13/2020, p. 36. Cfr. poi E. GOFFMAN, *The Presentation of Self in Everyday Life*, 1959, trad. it. *La vita quotidiana come rappresentazione*, Il Mulino, Bologna, 1969, in particolare pp. 48 ss.

persona realizzando così rappresentazioni di esaltazione o degradazione che entrano in netto conflitto con l'idea, centrale per la Costituzione repubblicana, di una relazione persona-società che deve assicurare il pieno svolgimento della personalità umana.

## 2. Oltre lo stigma

Nel 1928 i sociologi statunitensi William Isaac Thomas e Dorothy Swaine Thomas analizzarono l'insieme di pregiudizi sociali che colpiscono i figli degli immigrati e formularono un teorema, comunemente noto come il teorema di Thomas, che può essere riassunto nella frase «If men define situations as real, they are real in their consequences», vale a dire che ciò che è percepito come reale è reale nelle sue conseguenze<sup>13</sup>.

La straordinaria innovazione apportata dai coniugi Thomas è stata quella di dimostrare come i fenomeni sociali vengano a costruirsi non soltanto attraverso accadimenti oggettivi, ma anche, e in modo molto significativo, mediante la percezione sociale. La creazione di rappresentazioni delle identità individuali dimostra la capacità di generare conseguenze che riescono a definire la condizione sociale del soggetto, indipendentemente da un loro effettivo fondamento iniziale<sup>14</sup>.

Le tecnologie digitali hanno dato un nuovo significato alla possibilità di creare rappresentazioni sociali. Gli algoritmi, come mattoni da costruzione del mondo digitale, sono processi di codificazione quantitativa degli elementi del mondo reale<sup>15</sup>.

Attraverso gli algoritmi la naturale complessità della realtà umana può essere facilmente segmentata e inserita in cornici computazionali che consentono di osservare i comportamenti delle persone e formulare su di essi delle valutazioni sintetiche, dei punteggi, che possono avere rilevanti conseguenze sociali. I punteggi reputazionali (*Reputation scoring*) sono valutazioni quantitative della reputazione sociale del soggetto che consentono di stabilire, in modo quasi istantaneo, *ranking* che possono influenzare i com-

---

<sup>13</sup> W.I. THOMAS, D. SWAINE THOMAS, *The Child in America: Behavior Problems and Programs*, Alfred A. Knof, New York, 1928.

<sup>14</sup> P.L. BERGER, T. LUCKMANN, *The social construction of reality: a treatise in the sociology of knowledge*, Penguin Books, London, 1966.

<sup>15</sup> M. BROUSSARD, *Artificial Unintelligence. How computers misunderstand the world*, The MIT Press, Cambridge (Mass.), 2018, p. 265.

portamenti dei singoli e creare nuove forme di soggezione, esclusione o esaltazione sociale<sup>16</sup>.

Nelle prossime pagine vedremo come nei sistemi di *Reputation scoring* vi sia una tendenza a rendere irrilevanti le differenze di contesto e ad appiattire le molte sfaccettature della personalità umana sui soli comportamenti misurabili che possono essere osservati dagli algoritmi. Inoltre, si vedrà che quando i sistemi di *Reputation scoring* vengono utilizzati per accordare o negare benefici viene esaltato il valore di condizioni di fatto da cui diviene sempre più difficile emanciparsi perché persone che provengono da un contesto sociale disagiato, con alti livelli di povertà o di criminalità, avranno molta più difficoltà ad ottenere punteggi elevati di chi proviene da un contesto privilegiato, con un conseguente rischio di ripiegamento della società verso classi sociali tendenzialmente chiuse. Infine, si vedrà anche come nei punteggi reputazionali vi sia un contenuto predittivo che è altamente problematico da un punto di vista giuridico. La misurazione del comportamento di un soggetto in un dato momento storico al fine di formulare e quantificare una previsione sul suo comportamento futuro tende a nascondere alla valutazione il merito potenziale della singola persona per condannarla invece a una ripetizione costante del suo passato<sup>17</sup>.

A fronte di simili potenzialità distorsive si vedrà come il rimedio giuridico non sia automatico, né tantomeno intrinsecamente presente nelle nostre società: la storia europea del ventesimo secolo dimostra, anzi, come le potenzialità totalitarie possano essere comprese e non precluse dai parametri istituzionali delle liberal-democrazie<sup>18</sup>.

Si proporrà allora di affrontare la sfida che la società digitale lancia al di-

---

<sup>16</sup> E. ROMAIN, M. SCHUILENBURG, *Are you on the fast track? The rise of surveillant assemblages in a post-industrial Age*, in *Architectural theory review*, 3/2008, pp. 344 ss.; S. ESCHHOLZ, J. DJABBARPOUR, *Big data and scoring in the financial sector*, in T. HOEREN, B. KOLANY-RAISER (a cura di), *Big Data in Context. Legal, Social and Technological Insights*, Springer, Berlin, 2016, pp. 63 ss.; E. HENDRICKS, *Credit reports, credit checks, credit scores*, in *GPSolo*, 5/2011, pp. 32 ss.; P. DIXON, R. GELLMAN, *The scoring of America: how secret consumer scores threaten your privacy and your future*, World Privacy Forum, 4 aprile 2014; S. DEL GATTO, *Potere algoritmico, digital welfare state e garanzie per gli amministratori. I nodi ancora da sciogliere*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 6/2020, pp. 829 ss.; sia consentito rinviare anche a E. DI CARPEGNA BRIVIO, *Il Reputation scoring e la quantificazione del valore sociale*, in *Federalismi.it*, 18/2022, pp. 129 ss.

<sup>17</sup> E. ESPOSITO, *The Future of Futures: The Time of Money in Financing and Society*, trad. it., ETS, Pisa, 2009.

<sup>18</sup> A. GIDDENS, *The consequences of Modernity*, 1990, trad. it. Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 28 ss.

ritto costituzionale come una vera e propria questione di cittadinanza, come definizione di una relazione tra persona e potere che sappia resistere anche a un'innovazione su larga scala del contesto sociale<sup>19</sup>.

Lo strumento costituzionale che qui si è deciso di utilizzare è la «pari dignità sociale» prevista dall'art. 3 della Costituzione repubblicana come elemento che precede l'eguaglianza formale, ma che ormai emerge come parametro costituzionale autonomo capace di proteggere la persona all'interno delle relazioni intersoggettive per evitare che si realizzino stigmi sociali come fenomeni di degradazione dell'identità personale che impediscono di realizzare la personalità di ciascuno all'interno di rapporti comunitari<sup>20</sup>.

### 3. *La pari dignità sociale per leggere in senso costituzionale la società digitale*

Come tutte le opere giuridiche che riguardano l'attuale fase di trasformazione tecnologica, il presente lavoro ha un'impostazione inevitabilmente interdisciplinare<sup>21</sup>.

Ciononostante, la trattazione è fortemente incentrata sulla definizione del quadro costituzionale che consente di leggere l'innovazione digitale in modo conforme all'idea di personalità sociale che è propria dell'ordinamento repubblicano.

Il Capitolo II affronterà la capacità delle tecnologie digitali di incidere trasversalmente su una serie di elementi che costituiscono veri e propri cardini del costituzionalismo. In particolare, verrà considerato come l'identità personale, la *privacy* e la libertà personale vengano trasformate da tecnologie che considerano la persona umana non più un'unità psicofisica che deve

---

<sup>19</sup>C. CASONATO, *Per un'intelligenza artificiale costituzionalmente orientata*, in *Pluralismo costituzionale nel diritto comparato*, [www. https://www.robertotoniatti.eu](https://www.robertotoniatti.eu), p. 133.

<sup>20</sup>Q. CAMERLENGO, *Pari dignità sociale e solidarietà: per un effettivo inveroamento del principio di eguaglianza*, in *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto*; E. GOFFMAN, *Stigma. Notes on the Management of the Spoiled Identity*, 1963, trad. it. Ombre corte, Verona, 2018. Sulla pari dignità sociale come parametro che consente di valutare in concreto ogni evoluzione sociale sulla base del sistema di fini della Costituzione cfr. G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, in [associazionedeicostituzionalisti.it](http://associazionedeicostituzionalisti.it), 1° ottobre 2007.

<sup>21</sup>Sulla necessità di affrontare in modo interdisciplinare questi temi C. CASONATO, *Per un'intelligenza artificiale costituzionalmente orientata*, cit., p. 133.

essere rappresentata nel contesto sociale in un modo rispondente alla sua esperienza e ai suoi convincimenti, ma come un accumulo di dati e informazioni che possono essere organizzate e riorganizzate secondo le finalità più eterogenee. Nel medesimo capitolo emergerà anche come i rischi di riscrittura della personalità umana attraverso i dati possano riverberarsi sulla dimensione comunitaria dei diritti e delle libertà costituzionali con conseguenze dirette per il funzionamento delle istituzioni e della democrazia.

Nel Capitolo III si illustrerà allora l'attitudine del principio di pari dignità sociale a definire, insieme al fondamento della Repubblica sul lavoro e agli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale, il ruolo che il diritto deve riuscire a svolgere all'interno della società e in relazione a tutte le possibili evoluzioni che essa è in grado di produrre.

Si vedrà come le citate disposizioni cooperino tra di loro per fare in modo che ogni manifestazione sociale, pubblica e privata, sia effettivamente orientata alla realizzazione di un'idea di personalità sociale che non offre alcuno spazio a svalutazioni o esaltazioni reputazionali connesse a rappresentazioni gerarchiche e verticali della struttura sociale<sup>22</sup>.

La pari dignità sociale, in particolare, verrà letta come uno strumento giuridico che risponde allo specifico obiettivo di superare ogni condizionamento che il potere può esercitare sulla personalità umana per costruire, invece, una sua protezione che si fa ordinamento sociale.

Nel medesimo capitolo la nozione di "dignità" propria della Costituzione repubblicana mostrerà un volto diverso dalla concezione prevalentemente universalistica che si trova in altre enunciazioni costituzionali. Ripercorrendo l'evoluzione concettuale dell'idea di dignità dall'antichità fino alle prime codificazioni successive alla Seconda guerra mondiale, si avrà modo di constatare come il carattere peculiare della pari dignità sociale sia proprio quello di far dipendere l'inveramento della protezione costituzionale della persona dalla capacità dell'ordinamento giuridico di calarsi nei rapporti sociali per far sì che a ciascuno sia data la possibilità di contribuire alla vita collettiva indipendentemente da immagini artificiali di merito o di demerito.

In questo senso le tre disposizioni costituzionali che menzionano espressamente la dignità (artt. 3, 36 e 41 Cost.) contengono riferimenti anche al lavoro e all'autodeterminazione privata e delineano un sistema di doveri e di

---

<sup>22</sup>Q. CAMERLENGO, *Costituzione e promozione sociale*, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 9 ss.; T. GROPPI, *Oltre le gerarchie. In difesa del costituzionalismo sociale*, Laterza, Bari-Roma, 2021, pp. 37 ss.

vincoli che si confronta con i poteri pubblici e privati nella dimensione concretissima della vita economico-sociale. Ne emergerà quindi un'idea di «vita dignitosa» che avvince tutti i soggetti dell'ordinamento e che coniuga costantemente diritti e doveri, libertà e solidarietà.

Nel Capitolo IV, poi, il valore costituzionale della pari dignità sociale verrà messo a confronto con il sistema di relazioni prodotte dalle tecnologie digitali. Inizialmente verrà chiarito come la caratteristica principale dell'attuale fase di innovazione tecnologica si fondi sui *Big data* e sulla possibilità di utilizzare elaborazioni statistiche e quantitative che possono influenzare il mondo reale. In particolare, negli ambienti digitali, le relazioni sociali assumono le caratteristiche della correlazione statistica: attraverso il filtro algoritmico i rapporti intersoggettivi non si basano più davvero sulle persone, ma sugli elementi quantitativi collegati alle attività delle persone che diventano gli unici strumenti che consentono di stabilire affinità e differenze, sovraordinazioni e sottordinazioni, valori e disvalori. Verrà però illustrato anche come la trasformazione quantitativa delle relazioni sociali sia solo un punto di partenza, perché la capacità specifica del potere computazionale non è solo la quantificazione della società, ma anche, e soprattutto la sua modellazione.

Riprendendo un concetto centrale nello sviluppo delle tecnologie digitali, il concetto di *affordance*, emergerà come le architetture digitali siano costruite con il preciso intento di accompagnare l'utente verso forme di comportamento predeterminato. In questo senso la capacità specifica dei punteggi reputazionali appare essere proprio quella di creare degli ordini di merito che spingono il soggetto ad assumere comportamenti predeterminati che, se anche non ottenuti con forme di coercizione, non hanno nulla di spontaneo, perché, di fatto, si basano su tecniche di *nudging*.

Un simile esito tecnologico verrà quindi messo a confronto con il portato di alcune pronunce della Corte costituzionale che si sono occupate di reputazione e prestigio sociale evidenziando per la pari dignità un ambito di applicazione autonoma che ha portato a riconoscere come costituzionalmente illegittimi trattamenti considerati idonei a generare «uno stigma» che impediscono alla persona di vivere pienamente il senso di appartenenza alla comunità politica e sociale<sup>23</sup>.

Verrà dimostrato, in particolare, come la pari dignità sociale, nella nuova realtà liquida della società digitale, non precluda semplicemente la riproposizione dei privilegi di *status* che erano tipici della realtà prerепubblicana e

---

<sup>23</sup> Corte cost. 31 luglio 2020, n. 186; Corte cost. 26 maggio 2022, n. 127.



divenga invece una forza costituzionale che impone oggi, attraverso la forza del diritto positivo, di trattare costantemente i fenomeni di emarginazione ed esclusione sociale per fare in modo che anche a coloro che sono posti in una posizione di svantaggio possano arrivare a dare un pieno svolgimento alla loro personalità.

In relazione ai fenomeni di *Reputation scoring* questo comporta la necessità di valutare costantemente i processi di inferenza statistica che comportano conseguenze per il valore sociale della persona per evitare che le persone vengano trasformate in «*ranked and rated objects*»<sup>24</sup>.

La parte finale del Capitolo IV considererà la disciplina del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) e del *Digital Service Act* (DSA) per verificare se, in essi, siano presenti degli strumenti idonei a proteggere la persona contro gli effetti distorsivi dei punteggi reputazionali. I regolamenti, in effetti, dedicano specifiche disposizioni alla profilazione e ne evidenziano i rischi sottolineando come essa possa portare facilmente a forme di controllo e di reificazione della persona. Tuttavia, l'impostazione seguita dal legislatore europeo tende a bilanciare la protezione della persona con le logiche di mercato proprie dei soggetti interessati al trattamento dei dati personali e, pertanto, tenta una normalizzazione del conflitto che di fatto spinge a considerare l'elemento del consenso come la principale forma di tutela della persona.

In opposizione a questa impostazione verrà avanzata la necessità di un approccio integrale alla limitazione dei punteggi reputazionali che, nel Capitolo V, verrà analizzato attraverso i diversi tentativi di regolare l'intelligenza artificiale che si sono susseguiti negli ultimi anni.

All'inizio del capitolo verrà preso in considerazione come il dibattito giuridico che si era sviluppato a partire dal 2010 avesse evidenziato il principio dello *human in the loop* come lo strumento che poteva consentire di rendere i procedimenti algoritmici compatibili con la protezione giuridica della persona. Secondo questo principio il soggetto umano deve continuare a essere un elemento fondativo del processo decisionale automatizzato in quanto gli deve essere riconosciuta la capacità di assumere le principali decisioni, mentre gli algoritmi devono essere utilizzati soltanto come strumenti di supporto.

---

<sup>24</sup>D.K. CITRON, F. PASQUALE, *The scored society: due process for automated predictions*, in *Washington Law Review*, 1/2014, pp. 1 ss.; E.M. BUSUIC, M. LODGE, *The reputational basis of public accountability*, in *Governance*, 2/2016, pp. 247 ss.; J. VAN DIJCK, *Datification, dataism and dataveillance: big data between scientific paradigm and ideology*, in *Surveillance and Society*, 2/2014.

Nel prosieguo del capitolo verrà considerato come la diffusione del principio abbia spinto il Consiglio di Stato a riferirsi allo *human in the loop* per definire l'inserimento degli algoritmi nel procedimento amministrativo in virtù di una lettura congiunta dell'art. 22 del GDPR, degli artt. 3, 24, 97 della Costituzione e dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ne è derivato un tentativo di definire una *rule of technology* che, però, si vedrà essere stata superata rapidamente con il perfezionamento delle AI di tipo generativo e di algoritmi multi-agenti, capaci cioè di dialogare tra di loro per risolvere i compiti assegnati.

Verrà allora analizzato lo stato di avanzamento del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (*AI Act*) come nuova disciplina complessiva che promette di dare un quadro di regolazione stabile all'inserimento dell'intelligenza artificiale nella società. Inizialmente si vedrà come, nelle modifiche che sono state apportate al testo presentato dalla Commissione, sia stato parzialmente abbandonato l'approccio tipico del GDPR di un bilanciamento tra protezione della persona e mercato. Il regolamento afferma ora esplicitamente che l'obiettivo della regolazione deve essere la realizzazione di un'intelligenza artificiale di carattere antropocentrico e al servizio dell'uomo. A tal fine viene adottato un approccio basato sul rischio volto a identificare le tecnologie che comportano un rischio inaccettabile per i diritti della persona umana e che, come tali, devono essere bandite dall'Unione. Tra di esse vengono chiaramente individuate anche forme di *scoring*, dichiarate come pratica lesiva della dignità umana quando i punteggi possono determinare conseguenze negative per la persona in un contesto diverso da quello in cui i dati sono stati raccolti oppure quando il trattamento pregiudizievole appare del tutto sproporzionato rispetto alla condotta osservata.

A commento della previsione verrà evidenziata la rilevanza di questa prima chiara forma di divieto, ma se ne evidenzieranno anche i limiti. In particolare, verrà analizzato come la scelta di precludere la diffusione dei soli punteggi che comportano conseguenze *negative* lasci integralmente non affrontato uno degli elementi più preoccupanti dei sistemi di *scoring* e cioè l'utilizzo di strumenti e meccanismi premiali per ottenere il consenso a forme intense di profilazione oppure per indurre comportamenti sociali predefiniti.

Per comprendere quanto simili pericoli riguardino da vicino la nostra società verranno prese in considerazione tre sperimentazioni concretamente messe in atto in Italia e che, per la loro capacità di ledere la dignità della persona, sono state sottoposte a istruttoria dall'Autorità garante della *privacy*. Si tratta di tre iniziative attivate da enti locali, il Comune di Bologna per le

prime due e il Comune di Fidenza per la terza, in cui venivano combinati sistemi di punteggio e meccanismi premiali.

In tutti e tre i casi le amministrazioni hanno utilizzato lo strumento del vantaggio per ottenere comportamenti determinati dal cittadino: o la concessione di un consenso a una profilazione più intensa, o la messa in atto di vari comportamenti civici di carattere asseritamente “virtuoso”, oppure il rispetto di regole di convivenza nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica.

Complessivamente, dall’analisi di queste tre esperienze emergerà come i sistemi di *scoring* di carattere premiale manifestino, da un lato, un altissimo livello di discrezionalità nelle valutazioni numeriche e, dall’altro, siano particolarmente efficaci nello spingere l’essere umano a sottoporsi a profilazione.

Alla fine del Capitolo V, pertanto, verrà considerato come sia ormai innegabile che l’elemento che viene leso dalle pratiche di *Reputation scoring* sia la dignità umana, valore che inequivocabilmente viene indicato da legislatori, giuridici e autorità indipendenti come la guida da cui occorre partire per limitare le distorsioni dell’intelligenza artificiale.

Nel Capitolo VI, in sede di conclusioni, si tenterà di sostenere infine come solo nelle forme della «pari dignità sociale» il valore universale della dignità possa assumere quell’efficacia orizzontale e intersoggettiva che è necessaria per contrastare un potere sfuggente e multiforme come il potere computazionale e per ricongiungere la persona umana non soltanto con i suoi dati, ma anche con la possibilità di realizzare, nel contesto sociale, il pieno svolgimento della sua personalità.

